

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TIBESTI ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IVREA TO CORSO VERCELLI 141

Numero REA: TO - 1232700

Codice fiscale: 11686860013

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-09-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B/1941"	
	STATUTO	
	"SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE TIBESTI ONLUS"	
	Articolo 1 - Denominazione	
	È costituita per il conseguimento delle finalità di cui	
	all'articolo 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 numero	
	381 una società cooperativa sociale con la denominazione	
	"SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE TIBESTI ONLUS".	
	Articolo 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Ivrea (TO).	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno	
	essere istituite o soppresse con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti	
	con la cooperativa, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Articolo 3 - Durata	
	La durata della cooperativa decorre fino al trentuno	
	dicembre duemilacinquanta.	
	Articolo 4 - Scopo	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento	
	lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali,	
	artigianali, commerciali o di servizi) ove i medesimi	

	prestano le proprie attività, con continuità di occupazione	
	lavorativa, alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali rispetto a quelle offerte dal libero mercato	
	del lavoro, con particolare riguardo all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate, nelle percentuali e come	
	definito dalla Legge 381/91, attuando, in forma mutualistica	
	e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne	
	è oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	Articolo 5 - Oggetto	
	In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire,	
	stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto	
	terzi, le seguenti attività:	
	- commercio generico di prodotti sia del settore alimentare	
	che non alimentare, sia al dettaglio che all'ingrosso ed in	
	tutte le forme previste dalle vigenti leggi in materia, con	
	espressa previsione di operare con l'estero, import-export e	
	sviluppo di nuovi potenziali mercati e clienti esteri;	
	- l'esercizio, l'organizzazione, la gestione e la logistica	
	delle spedizioni e dei trasporti terrestri, marittimi ed	
	aerei, sia nazionali che internazionali, anche per conto di	
	terzi, siano essi privati, ditte, società o enti pubblici,	
	comprese le loro movimentazioni, il carico e lo scarico;	
	- servizi di trasporto di persone e accompagnamento di	

	minori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati	
	con mezzi idonei, nonché servizi di trasporto di cose	
	eventualmente comprensivo di spedizioni e consegna;	
	- la raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e	
	smaltimento dei rifiuti urbani, industriali, assimilabili,	
	speciali, pericolosi e non, nocivi e radioattivi, liquidi,	
	solidi e semisolidi;	
	- la gestione per conto terzi di impianti termici ed	
	ecologici;	
	- l'attività di pulizia di immobili abitativi, civili in	
	genere, commerciali, industriali, nonché di impianti	
	industriali;	
	- attività di disinfestazione di ambienti, derattizzazione,	
	deblattizzazione;	
	- attività di assemblaggio, controllo qualità e collaudo	
	componenti, semilavorati e prodotti finiti nell'ambito della	
	meccanica,, dell'automazione e dell'industria in genere;	
	- attività di facchinaggio;	
	- giardinaggio e manutenzione aree verdi;	
	- preparazione pasti, gestione mense, self-service e	
	similari.	
	Potrà inoltre svolgere le seguenti attività:	
	- il supporto alla creazione ed allo sviluppo delle imprese,	
	l'assistenza organizzativa e lo svolgimento di attività di	
	coordinamento tecnico, industriale, commerciale e	

	finanziario, nonché servizi e consulenza aziendale,	
	informatica e telematica di qualsiasi tipo a favore di	
	persone fisiche e giuridiche, italiane od estere, operanti	
	nei settori suddetti, compresa la consulenza per il	
	miglioramento della qualità dei processi produttivi e dei	
	prodotti attraverso la messa in opera delle opportune forme	
	di assistenza all'impianto di sistemi di gestione della	
	qualità;	
	- eseguire valutazioni e selezioni delle risorse umane ed	
	organizzare la formazione di base per la promozione e lo	
	sviluppo aziendale e la formazione avanzata su nuove	
	tecnologie e nuovi metodi volti all'apprendimento ed	
	all'utilizzo di tecniche e sistemi attinenti tutti i campi	
	compresi nel presente oggetto sociale con specifico	
	referimento per gli strumenti informatici, telematici ed	
	elettronici e gli strumenti della comunicazione orale e	
	visiva;	
	- promuovere e partecipare, singolarmente o congiuntamente	
	con ditte, società ed enti esterni, a programmi e progetti	
	di ricerca formazione, trasferimento tecnologico o comunque	
	attinenti agli scopi di cui sopra; l'informazione	
	scientifica e tecnologica ed i loro trasferimenti.	
	Nonché:	
	- l'acquisto e la cessione di brevetti, concessioni,	
	procedimenti tecnici e know-how, nonché l'acquisizione e la	

	concessione di licenza degli stessi, nonché dei marchi;	
	- assumere e concedere rappresentanze, depositi ed agenzia,	
	operare in franchising;	
	- l'esecuzione di lavori in ogni campo dell'edilizia, il	
	tutto sia in proprio che per conto di terzi, dello Stato e	
	degli Enti pubblici genere;	
	- l'acquisto, la vendita, la gestione, la locazione e	
	l'amministrazione di terreni, diritti su aree e beni	
	immobili di qualsiasi natura, consistenza, ubicazione e	
	destinazione, nonché la compravendita d'aziende o di rami	
	aziendali;	
	- l'assunzione e la concessione d'appalti per le opere	
	predette;	
	- la compravendita di autovetture, sia recenti sia storiche,	
	con lavori annessi di sistemazione.	
	Tutte le attività suddette potranno essere svolte, sia in	
	Italia che all'estero, anche per conto di terzi, siano essi	
	privati, ditte od enti pubblici, previa richiesta delle	
	prescritte autorizzazioni, ove necessarie.	
	A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni	
	necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge.	
	Articolo 6 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è variabile nel rispetto degli articoli	
	2519 et 2522 del Codice Civile.	

	Non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci	
	diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale	
	la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci:	
	- le persone fisiche che siano in possesso della qualifica	
	professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative	
	e produttive contingenti.	
	- le persone giuridiche.	
	I soci cooperatori possono superare il numero di venti se	
	l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un	
	milione di euro.	
	Possono, inoltre, essere soci, nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone	
	che svolgano al suo interno attività tecnica o	
	amministrativa.	
	Visto l'articolo 2527 del Codice Civile, in nessun caso	
	possono essere "soci cooperatori" coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese	
	identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed	
	in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni	
	dell'Organo Amministrativo.	
	Articolo 7 - Categorie di soci	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	

	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed	
	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio	
	di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	- Soci lavoratori svantaggiati: sono svantaggiate le persone	
	indicate nell'articolo 4 della legge 381/91. Esse devono	
	costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della	
	cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo,	

	essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	- Soci in prova: sono soci cooperatori ammessi in una	
	categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro	
	formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali	
	soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di	
	cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il	
	consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei	
	rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	- Soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, sulla	

	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in .misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più	
	di tre soci.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime	
	categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'articolo 2476 del Codice Civile.	
	Articolo 7-Bis - Ammissione nuovi soci	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di	
	nascita, codice fiscale e qualifica professionale (se la	
	richiesta è fatta da società, ente o persona giuridica la	
	domanda deve indicare la denominazione o la ragione sociale,	
	codice fiscale, sede ed attività che forma l'oggetto);	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, fissati dalla	
	legge;	
	c) l'impegno al versamento necessario per la liberazione	
	della quota sottoscritta, nonché dell'eventuale sovrapprezzo	
	deliberato dai soci su proposta dell'Organo amministrativo;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti della cooperativa (dei quali deve aver preso	
	preventiva visione) ed alle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza	
	di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla	
	domanda.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli	
	amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei	
	soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini	
	il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, 2°	

	comma del Codice Civile, e, conseguentemente, l'obbligo per	
	la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, l'organo amministrativa dovrà convocare	
	l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	L'ammissione o il mancato accoglimento della domanda di	
	ammissione sono in ogni caso disciplinati dall'articolo 2528	
	del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo, nella relazione di bilancio,	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativa contenente i seguenti documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici; recapiti telefonici e indirizzo di posta	
	elettronica, fotocopia di un documento valido di	
	riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il	
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la	
	deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre tenuti a fornire tutti gli	

	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	
	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della	
	cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione	
	dello scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota,	
	il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dagli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	

	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella •relazione al bilancio illustrano	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Articolo 8 - Quote	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a euro 100,00	
	(cento e zero centesimi).	
	Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota	
	complessiva di capitale d'importo pari a 100,00 (cento e	
	zero centesimi).	
	All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di	
	almeno il 25% della quota sottoscritta e dell'intero	
	sovrapprezzo.	
	La restante parte è da versarsi entro dieci giorni	
	dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende	
	sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche	
	ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che	
	stabilirà con apposita delibera l'Assemblea, su proposta del	

	Consiglio di Amministrazione.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	Articolo 9 - Vincoli sulle Quote	
	Le quote non possono essere sottoposte: a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima. Il creditore	
	particolare dei socio cooperatore, finché dura la società,	

	non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Articolo 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	cessione della quota e per morte del socio; in questi casi	
	il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa per un anno dal giorno in cui si sono	
	verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale	
	sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità	
	del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la	
	disciplina prevista dall'articolo 2536 del Codice Civile.	
	Articolo 11 - Recesso	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che	
	non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni 'che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto	
	costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai	
	soci a norma dell'articolo 2468, comma 4 del Codice Civile.	

	Hanno diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino	
	più in condizione di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La dichiarazione e di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del	
	recesso, gli amministratori devono darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti	
	mutualistici tra socio e società con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 12 - Esclusione	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	nei confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	

	partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531 del Codice Civile;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286 del Codice Civile;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma del	
	Codice Civile.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
	della deliberazione.	
	Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono	
	essere comunicate al socio con lettera raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Articolo 13 - Morte del Socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società	
	consenta la divisione.	
	Articolo 14 - Liquidazione della quota	

	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale a'sensi	
	dell'articolo 245- <i>quinquies</i> , terzo comma del Codice Civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto. Il socio che ha ottenuto garanzie dalla	
	cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze	
	che determinano lo scioglimento del rapporto societario,	

	alla liquidazione della propria quota prima di aver provato	
	di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla	
	operazione in corso. L'assemblea può deliberare, su proposta	
	del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da	
	quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non	
	ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio	
	defunto siano devolute alla riserva ordinaria.	
	Articolo 15 - Trattamento normativo ed economico dei soci	
	lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi	
	della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto,	
	altresì, della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe.	

	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, l'Organo amministrativo potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	Articolo 16 - Ristorni	
	I soci, nell'approvare il bilancio, potranno decidere	
	l'erogazione di ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori	

	proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento. In particolare, il regolamento	
	definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa	
	individua i Soci in favore dei quali eroga il ristorno, in	
	relazione alla loro effettiva partecipazione al programma	
	mutualistico.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio in forma liquida o mediante aumento	
	proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di	
	nuove quote di capitale.	
	Articolo 17 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	- dal capitale sociale, che non è determinato in un	
	ammontare prestabilito, è variabile e formato da un numero	
	illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di Euro	
	100,00 (cento e zero centesimi);	
	- dalla riserva legale;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o	
	prevista per legge o da ogni altro fondo o accantonamento	
	costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri	
	futuri;	
	- da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a	
	riserva straordinaria, che provenga alla società a titolo	

	gratuito, per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli	
	utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Le riserve non possono essere distribuite fra i soci,	
	neppure in caso di scioglimento della società.	
	Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la	
	copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve	
	che la società aveva destinato a operazioni di aumento di	
	capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in	
	caso di scioglimento della società.	
	Articolo 18 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o	
	dal presente Statuto. In ogni caso, sono riservate alla	
	competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni	
	e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli Amministratori;	
	3. la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio	
	Sindacale o del revisore, se previsti;	

	4. le modifiche del presente statuto;	
	5. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	7. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Decidono, altresì, sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo del capitale sociale sottopongano alla loro	
	approvazione.	
	Tutte le decisioni di competenza dei soci sono assunte	
	mediante deliberazioni assembleari.	
	Articolo 19 - Convocazione dell'assemblea	
	L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo	
	anche in luogo divergo dall'indirizzo della sede sociale,	
	purché in Italia, mediante avviso comunicato al domicilio	
	dei soci a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax,	
	posta elettronica o in altro modo tale da garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza e da assicurare la tempestiva informazione	
	sugli argomenti da trattare. Nell'avviso saranno indicati la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del	

	giorno. L'avviso di convocazione potrà contenere la	
	fissazione per un altro giorno della seconda adunanza,	
	qualora la prima dovesse andare deserta.	
	L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in	
	aggiunta a quella stabilita nel primo comma, usare qualunque	
	altra forma di pubblicità diretta e meglio diffondere fra i	
	soci l'avviso di convocazione, fra cui anche l'affissione	
	del medesima presso la sede legale, almeno cinque giorni	
	prima dell'adunanza.	
	In mancanza delle suddette formalità, la delibera s'intende	
	adottata quando partecipa ad essa l'intero capitale sociale	
	e sono presenti, o informati, tutti gli Amministratori e, se	
	istituito, il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	Gli amministratori ed i sindaci (se nominati) che non	
	partecipano all'adunanza devono dichiarare per iscritto di	
	essere stati informati in merito alla riunione ed agli	
	argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi	
	alla relativa discussione e deliberazione.	
	L'assemblea, per l'approvazione del bilancio, deve essere	
	convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro	
	centottanta qualora la società sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.	

	L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della	
	dilazione nella relazione sulla gestione.	
	Articolo 20 - Intervento in assemblea	
	L'intervento può avvenire anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione (videoconferenza) e, in questo caso,	
	l'avviso di convocazione dovrà precisare i luoghi dove sarà	
	possibile partecipare alla riunione mediante collegamento	
	audio-video. Condizione essenziale per la validità	
	dell'Assemblea in videoconferenza è che siano garantiti	
	l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da	
	parte del Presidente della legittimazione degli intervenuti,	
	della validità delle deleghe, nonché la possibilità per gli	
	stessi di discutere ed intervenire attivamente e in tempo	
	reale nel dibattito, di scambiarsi documenti relativi agli	
	argomenti discussi e di votare e di tutto quanto sopra dovrà	
	darsi atto nel relativo verbale. Verificandosi questi	
	presupposti, la riunione si intende tenuta, in ogni caso,	
	nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario	
	per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo	
	libro.	
	Articolo 21 - Presidenza dell'assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore unico o, in caso di	
	loro assenza od impedimento, da persona designata dagli	
	intervenuti.	

	Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su	
	proposta dell'Assemblea, nomina un Segretario che può essere	
	persona estranea alla Società e che deve essere notaio	
	quando trattasi di Assemblea che modifica l'atto costitutivo.	
	Al Presidente competono i poteri e le funzioni di cui	
	all'articolo 2479-bis, quarto comma del Codice Civile.	
	Articolo 22 - Deleghe	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare mediante delega scritta. Ciascun delegato può	
	rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Le deleghe	
	debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e	
	conservate tra gli atti sociali.	
	Articolo 23 - Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel	
	libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in	
	mora nel pagamento della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto a un solo voto	
	qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	Normalmente le votazioni in Assemblea si effettuano per	
	alzata di mano. Dovranno effettuarsi per appello nominale o	
	altra forma quando l'Assemblea lo deliberi a maggioranza dei	
	voti dei presenti.	
	Articolo 24 - Maggioranze	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci	

	presenti o rappresentati. Tuttavia per le decisioni inerenti	
	modifiche del presente statuto e per le delibere relative a	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti spettanti ai soci,	
	l'assemblea dovrà deliberare con il voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti	
	spettanti all'intera compagine sociale.	
	Articolo 25 - Organo amministrativo	
	L'amministrazione della società è affidata ad un organo	
	collegiale formato da almeno tre soggetti.	
	Gli Amministratori:	
	- possono anche essere non soci, ma la maggioranza deve	
	essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;	
	- non possono essere nominati per un periodo superiore a tre	
	esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica;	
	- sono revocabili dai soci in qualunque momento;	
	- sono soggetti al divieto di concorrenza di cui	
	all'articolo 2390 del Codice Civile.	
	Non può essere nominato amministratore e, se nominato,	
	decade dal suo ufficio colui che si trova nelle condizioni	
	previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.	

	In caso vengano meno uno o più Amministratori, il Consiglio	
	procede a sostituirli a norma dell'articolo 2386 del Codice	
	Civile.	
	Articolo 26 - Poteri e competenze dell'Organo amministrativo	
	All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri di	
	amministrazione e disposizione della società, nessuno	
	escluso o eccettuato, salvo le limitazioni previste in sede	
	di nomina.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie	
	attribuzioni ad un Comitato esecutivo o ad uno o più	
	Consiglieri, ma non possono essere delegati, oltre alle	
	materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	Rientra nella competenza dell'Organo amministrativo	
	l'assunzione delle deliberazioni concernenti fusioni e	
	scissioni secondo la procedura semplificata di cui agli	
	articoli 2505 <i>et</i> 2505- <i>bis</i> del Codice Civile.	
	Articolo 27 - Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il	
	Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente, se costoro	
	non sono già Stati nominati dall'Assemblea.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:	
	- convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne	

	coordina lavori e provvede affinché adeguate informazioni	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite	
	a tutti i consiglieri;	
	- cura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e la	
	tenuta dei libri sociali;	
	- è legittimato a ricevere pagamenti, consegne,	
	notificazioni e comunicazioni destinati alla società.	
	Articolo 28 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	su sua iniziativa ovvero su istanza scritta di ciascun	
	amministratore o del Collegio Sindacale, se nominato. In	
	caso di assenza o di impedimento del Presidente, il	
	Consiglio di Amministrazione è convocato, nell'ordine, dal	
	Vice Presidente ovvero dagli Amministratori Delegati,	
	secondo l'anzianità di carica e, subordinatamente, di età.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso	
	l'indirizzo della sede sociale o altrove, purchè in Italia,	
	mediante avviso comunicato al domicilio degli Amministratori	
	e dei Sindaci effettivi o del revisore, ove nominati, a	
	mezzo di lettera raccomandata, telegramma, fax, posta	
	elettronica o in altro modo tale da garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni (in caso di	
	urgenza tre giorni) prima della riunione e da assicurare la	
	tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.	

	Nell'avviso saranno indicati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengano tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il	
	Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità o	
	l'opportunità, possono essere validamente tenute con mezzi	
	di telecomunicazione (audio/video-conferenza), purchè siano	
	soddisfatte le condizioni previste dal precedente articolo	
	20 del presente statuto.	
	La riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza,	
	dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	In assenza di costoro, la riunione è presieduta	
	dall'Amministratore Delegato (se nominato) ovvero dal	
	Consigliere più anziano d'età.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti, il voto non può essere	
	dato per rappresentanza,	
	Articolo 29 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso	
	espresso per iscritto	

	Su iniziativa del Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, le decisioni possono essere adottate anche	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	La procedura non è soggetta a particolari vincoli, purchè vi	
	sia sicurezza in merito alla ricezione ed alla provenienza	
	della decisione, sia assicurato a ciascun amministratore il	
	diritto di partecipare ad essa, sia garantita a tutti gli	
	aventi diritto adeguata informazione e risultino, con	
	chiarezza, dai documenti sottoscritti, l'argomento oggetto	
	della decisione ed il consenso alla stessa. La decisione è	
	adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della	
	maggioranza degli amministratori, di un unico documento	
	ovvero di più documenti contenenti il medesimo testo di	
	decisione.	
	La procedura deve concludersi entro otto giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	La mancanza di risposta entro il termine suddetto è	
	considerata come voto contrario.	
	Le decisioni dovranno essere trascritte nel libro delle	
	decisioni degli amministratori. La relativa documentazione	
	sarà conservata dalla società.	
	La consultazione o il consenso espressi per iscritto non	
	sono ammessi nei seguenti casi:	

	- redazione dei progetti di bilancio, di fusione, di	
	scissione e delle situazioni patrimoniali a'sensi	
	dell'articolo 2482- <i>bis</i> del Codice Civile;	
	- acquisto e vendita di beni immobili o mobili registrati;	
	- acquisto, cessione ed affitto di aziende o rami di esse;	
	- stipula di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il	
	rilascio di effetti cambiari e prestazione di garanzie in	
	genere.	
	Articolo 30 - Direttori generali e procuratori	
	L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali e	
	deliberare il conferimento, nelle forme di legge, di procure	
	per determinati atti o per categorie determinate di atti, a	
	terze persone anche estranee alla società.	
	Articolo 31 - Rappresentanza della società	
	La rappresentanza generale della società, di fronte ai terzi	
	ed in giudizio, spetta:	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	nell'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio;	
	- agli Amministratori Delegati, nei limiti delle rispettive	
	deleghe;	
	- ai Direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	Articolo 32 - Compensi	
	I soci determineranno i compensi e le indennità a favore	
	degli Amministratori.	

	Tutti gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle	
	spese sostenute per le svolgimento del loro ufficio.	
	Inoltre, la società potrà procedere ad accantonare	
	un'indennità per la cessazione della carica di	
	amministratore e stipulare, per il medesimo fine, adeguata	
	polizza assicurativa previdenziale.	
	Articolo 33 - Controllo legale dei conti	
	La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi	
	previsti dalla legge. Esso si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti ed esercita anche il controllo	
	contabile sulla società, salvo disposizione contraria di	
	legge.	
	Relativamente a requisiti soggettivi, cause di	
	ineleggibilità e decadenza, doveri e poteri, modalità di	
	funzionamento dell'organo, si applicano le disposizioni in	
	tema di controllo di legittimità e contabile dettate per le	
	società per azioni.	
	Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche con mezzi	
	di telecomunicazione (audio/video-conferenza) purché	
	ricorrano le condizioni sopra previste all'articolo 20.	
	I Sindaci, che sono nominati con decisione dei soci, la	
	quale ne determina la retribuzione per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio, durano in carica tre esercizi	
	sociali, scadono alla data fissata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono	

	rieleggibili.	
	Se consentito dalla legge, in alternativa al Collegio	
	Sindacale, il controllo contabile sulla cooperativa potrà	
	essere esercitato da un revisore unico e da una società di	
	revisione in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.	
	Articolo 34 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le	
	disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i	
	soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'organo amministrativo documenta nella nota integrativa la	
	condizione di prevalenza a'sensi dell'articolo 2513 del	
	Codice Civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione nella quale, in particolare, sono indicati i	
	criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione	
	sociale per il conseguimento della scopo mutualistico, in	
	conformità con il carattere di cooperativa a mutualità	
	prevalente della società. Nella suddetta relazione dovranno	
	essere illustrate anche le ragioni delle deliberazioni	
	adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	

	Articolo 35 -Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	a) alla riserva legale, nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge;	
	c) ad aumento gratuito del capitale a'sensi dell'articolo 7	
	della Legge 31 gennaio 1992, numero 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale in misura	
	non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento dei requisiti mutualistici.	
	Gli utili non assegnati a'sensi del comma che precede	
	saranno destinati dall'assemblea nel rispetto di quanto	
	previsto dall'articolo 2545- <i>quinquies</i> del Codice Civile.	
	È espressamente vietato alla cooperativa:	
	- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato della	
	percentuale legislativamente prevista rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	- remunerare strumenti finanziari eventualmente offerti in	
	sottoscrizioni ai soci cooperatori in misura superiore alla	
	percentuale legislativamente prevista rispetto al limite	

	massimo previsto per i dividendi.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici, ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli	
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisili.	
	Articolo 36 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto,	
	disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare	
	riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di	
	essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di	
	essi; gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Articolo 37 - Devoluzione patrimoniale	

	In casa di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, dedotti solo i rimborsi delle quote e dei	
	conferimenti previsti dalla legge.	
	Articolo 38 - Clausola arbitrale	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal	
	rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla	
	validità, interpretazione e l'applicazione delle	
	disposizioni statutarie e regolamentari o delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle	
	relative a recesso o esclusione dei soci, che dovessero	
	insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono	
	essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri	
	da nominarsi, su istanza della parte più diligente, dal	
	Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la	
	cooperativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la	
	presente clausola per essi vincolante dal momento	
	dell'accettazione dei relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la	
	cooperativa.	

[illegible]

[illegible]